

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI AREZZO

Capo 1 - ISTITUZIONE

Art. 1 - Istituzione della Commissione

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Arezzo ha facoltà di istituire Commissioni composte da iscritti, per coadiuvarlo nei propri compiti istituzionali.

Il presente regolamento non riguarda la Commissione Notule, che è disciplinata da un diverso regolamento.

Capo 2 - SCOPI ISTITUZIONALI

Art. 2 - Collaborazione con il Consiglio dell'Ordine

La Commissione si prefigge di elaborare e proporre al Consiglio dell'Ordine, azioni finalizzate a rivalutare il titolo e l'attività professionale degli ingegneri, secondo le specifiche attribuzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, configurandosi come organo sia consultivo che propositivo.

Le Commissioni hanno principalmente funzione consultiva e non possono deliberare alcuna spesa se non preventivamente autorizzata dal Consiglio dell'Ordine.

Art. 3 - Studio di leggi e norme

La Commissione si prefigge di studiare ed approfondire le leggi e le norme che interessano l'esercizio della professione di ingegnere, con particolare riguardo alla salvaguardia del titolo, dell'etica e della deontologia professionale, nonché alla salvaguardia e determinazione delle attribuzioni proprie dell'ingegnere da distinguere da quelle di tutte le altre categorie professionali tecniche.

Art. 4 - Problematiche della professione

La Commissione si prefigge di studiare e di risolvere le problematiche che possono riguardare la professione in senso lato o per certi particolari tipi di prestazioni professionali; dette problematiche possono derivare dall'entrata in vigore di nuove leggi o regolamenti, da evoluzioni tecnologiche, da interpretazioni di normative e, comunque, da qualsiasi evento che meriti studio o approfondimento.

Art. 5. – Formazione

La Commissione ha anche il compito di coordinarsi con il Consiglio dell'Ordine per la definizione e l'organizzazione del piano dell'offerta formativa di propria competenza e delle attività ad esso collegate.

Capo 3 - STRUTTURA DELLE COMMISSIONI

Art. 6 - Il Referente della Commissione

Il Consiglio dell'Ordine nomina tra i propri membri un Referente della Commissione, che può essere sostituito nell'incarico dal Consiglio stesso in qualsiasi momento.

Il Referente della Commissione ha il compito di coadiuvare tutte le attività della Commissione in stretta relazione funzionale e sinergica con il Consiglio dell'Ordine.

La Commissione viene insediata e organizzata dal Referente, che ha il compito di verificare l'elenco delle adesioni pervenute, di convocare gli aderenti stessi e di avviare i lavori della Commissione, avendo cura in particolare di illustrare gli obiettivi generali e specifici e delle necessarie azioni di coordinamento con le altre Commissioni.

Art. 7 - Insediamiento e durata

Ad ogni rinnovo del Consiglio dell'Ordine, decade il Referente e tutte le Commissioni, che vengono rinnovate dal nuovo Consiglio dell'Ordine. La Commissione uscente prosegue i lavori fino al nuovo insediamento.

Art. 8 - Componenti della Commissione

Ogni ingegnere iscritto può far parte di una o più Commissioni e quindi ne diviene componente mediante semplice richiesta scritta inviata alla Segreteria dell'Ordine unicamente per e-mail. L'elenco ufficiale dei componenti viene stilato e tenuto dal Referente della Commissione.

Ogni componente è chiamato a partecipare responsabilmente con il proprio ruolo ai lavori della Commissione, seguendoli direttamente e attivamente.

Art. 9 - Nomina e compiti del Coordinatore

Il Coordinatore viene nominato dalla Commissione tra i propri componenti.

Il Coordinatore può essere sostituito dalla Commissione stessa o dal Consiglio dell'Ordine su proposta del Referente.

Il Coordinatore ha la rappresentanza della Commissione e risponde del suo operato al Referente. Egli dispone la convocazione della Commissione, ne organizza i lavori ed esercita tutte le attribuzioni rivolte al regolare funzionamento della Commissione stessa e al sollecito svolgimento dei compiti di sua competenza. In caso d'impedimento a partecipare, da parte del Coordinatore, la Commissione è presieduta dal componente più anziano. Il Coordinatore firma la corrispondenza e tutti i documenti della Commissione.

Art. 10 - Nomina e compiti del Segretario

E' facoltà della Commissione nominare un Segretario tra i componenti della Commissione stessa. Il Segretario ha la responsabilità organizzativa, cura la corrispondenza e collabora col Coordinatore in tutti gli aspetti operativi del funzionamento della Commissione. In caso d'impedimento a partecipare da parte del Segretario, ne assume le funzioni il componente più giovane.

Nel caso non sia stato nominato un Segretario della Commissione, tale funzione è attribuita al Coordinatore.

Art. 11 - Risultati delle attività

Il Coordinatore e il Segretario (se presente) di ogni Commissione avranno cura di predisporre con cadenza annuale apposita relazione sintetica delle attività svolte. Detta relazione sintetica deve essere raccolta e verificata dal Referente. E' compito del Referente e del Coordinatore della Commissione illustrare la relazione annuale in occasione di una seduta del Consiglio dell'Ordine.

Capo 4 – GRUPPI DI LAVORO

Art. 12 - Gruppi di Lavoro

Il Gruppo di Lavoro viene istituito qualora i temi da affrontare afferiscano a più di una Commissione ed abbiano una certa rilevanza.

Il Gruppo di Lavoro viene individuato dai Coordinatori delle Commissioni interessate e dai loro Referenti. Il Gruppo di lavoro è gestito da un Coordinatore nominato dai Referenti delle Commissioni.

Il Gruppo di lavoro viene sciolto quando ha esaurito il suo incarico ed ha presentato il risultato ai Referenti delle Commissioni; lo scioglimento può avvenire anche quando il detto risultato non viene raggiunto in tempi ragionevolmente accettabili.